

Allegato "D" al N. 2345 della Raccolta
STATUTO

DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA

Articolo 1.) Denominazione.

E' costituita una società per azioni con la denominazione:

"MERIDIE S.p.A."

Articolo 2.) Sede.

La società ha sede in Napoli.

Articolo 3.) Oggetto.

La società ha per oggetto esclusivo l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di natura finanziaria indicate nell'art. 106, primo comma, del D.lgs. n. 385 del 1 settembre 1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia). In particolare, la società, nell'ambito della predetta attività ha ad oggetto l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di assunzione e gestione di impresa quale attività di acquisizione, detenzione e gestione di diritti, rappresentati o meno da titoli, sul capitale di altre società e/o imprese, e di concessione di finanziamenti tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari definiti nell'art.1, secondo comma, D.lgs. N. 58 del 24 febbraio 1998.

La società potrà svolgere le suddette attività anche al di fuori della propria sede nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

La società potrà, inoltre, esercitare tutte le attività e compiere tutti gli atti e le operazioni strumentali o connesse alle attività di natura finanziaria sopra descritte quali, a titolo esemplificativo, lo studio, la ricerca, e l'analisi in materia economica e finanziaria, la gestione di immobili ad uso funzionale, la gestione di servizi informatici o di elaborazione dati, la formazione e l'addestramento del personale, l'assistenza alle imprese in materia di struttura finanziaria.

La società potrà effettuare la raccolta del risparmio nei limiti e con le modalità consentiti dall'articolo 11 del Testo Unico delle leggi in Materia Bancaria e Creditizia e dalla correlata normativa secondaria, vigenti pro-tempore. È altresì escluso dall'attività statutaria il rilascio di garanzie, sia pure nell'interesse di società partecipate, ma a favore di terzi, laddove tale attività non abbia carattere residuale e non sia svolta in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale ed in via occasionale.

La società, in via strumentale e del tutto occasionale, potrà, ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale, acquistare, vendere, permutare, dare e prendere in affitto immobili ad uso funzionale, concedere ipoteche, fidejussioni, intrattenere rapporti bancari e compiere qualsiasi altra operazione di natura mobiliare ed immobiliare,

finanziaria, assicurativa e commerciale, nonché compiere tutto quanto abbia attinenza con lo scopo sociale e sia comunque

ritenuta utile al raggiungimento dello stesso.

Con riferimento al predetto ambito di operatività, qualora le azioni ordinarie della società siano quotate sul segmento MTF del Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., la società svolge la propria attività in conformità a quanto segue:

(i) la società non investe in strumenti finanziari, quotati e non quotati, di uno stesso emittente e in parti di uno stesso organismo di investimento collettivo del risparmio (OICR) per un valore superiore al 30% (trenta per cento) delle proprie attività, quali risultanti dall'ultimo bilancio o relazione semestrale o relazione trimestrale approvati;

(ii) il totale delle esposizioni della società nei confronti dello stesso emittente o gruppo di società, nei quali la società ha investito, (ivi comprese le esposizioni derivanti da strumenti finanziari derivati over-the-counter (OTC)), è inferiore al 30% (trenta per cento) delle proprie attività, quali risultanti dall'ultimo bilancio o relazione semestrale o relazione trimestrale approvati;

(iii) la società non investe un ammontare superiore al 20% (venti per cento) delle proprie attività, quali risultanti dall'ultimo bilancio o relazione semestrale o relazione trimestrali approvati, in quote di fondi speculativi, italiani od esteri;

(iv) i limiti di investimento, di cui ai punti (i), (ii) e (iii) che precedono, non trovano applicazione, allorché gli strumenti finanziari in cui la società ha investito, ovvero intende investire, sono emessi o garantiti da uno Stato membro dell'Unione Europea, da suoi enti locali, da uno Stato aderente all'OCSE o da organismi internazionali di carattere pubblico, di cui fanno parte uno o più Stati membri dell'Unione Europea;

(v) la società può superare le soglie di cui alle lettere (i), (ii) e (iii) che precedono in presenza di circostanze eccezionali e per un periodo massimo di 12 (dodici) mesi dal loro superamento.

È fatto divieto di esercitare ogni e qualsiasi attività non consentita ai soggetti iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 del testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e comunque l'attività bancaria, l'esercizio professionale dell'attività di intermediazione mobiliare, ogni altra attività oggetto di diversa privativa di legge e quelle vietate dalla presente e futura legislazione.

Articolo 4.) Durata.

La durata della società è fissata sino al 30 giugno 2050.

Articolo 5.) Domicilio dei soci.

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo.

CAPITALE E AZIONI

Articolo 6.) Capitale sociale e azioni.

Il capitale sociale è di euro 50.713.000 (cinquantamilionisettecentotredicimila), diviso in numero 50.713.000 (cinquantamilionisettecentotredicimila) azioni ordinarie, del valore nominale di euro 1 ciascuna.

L'assemblea straordinaria in data 31 luglio 2007 ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, per massimi nominali euro 100.000.000, mediante emissione di massime n. 100.000.000 azioni, con attribuzione gratuita di un warrant "Investimenti e Sviluppo Mediterraneo 2009-2011" ogni azione sottoscritta, con parziale esclusione del diritto di opzione, nell'ambito dell'offerta al servizio del collocamento finalizzato alla quotazione delle azioni nel Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con termine finale di sottoscrizione in data 30 giugno 2008.

L'assemblea straordinaria in data 31 luglio 2007 ha deliberato un aumento di capitale sociale per massimi nominali euro 100.000.000, mediante emissione di massime n. 100.000.000 azioni, a servizio dell'esercizio dei warrant emessi in pari data a favore dei sottoscrittori di azioni di nuova emissione, con termine finale di sottoscrizione alla data del 31 dicembre 2011.

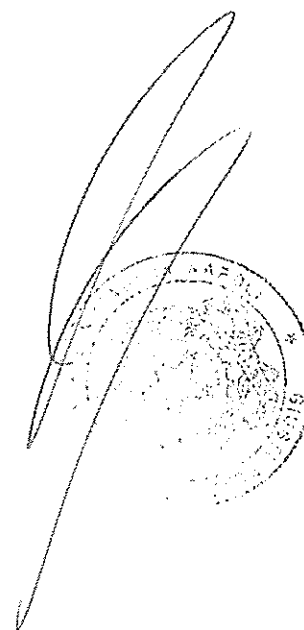
L'assemblea straordinaria in data 3 ottobre 2007 ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per massimi nominali euro 10.000.000,00 (diecimilioni virgola zero zero), mediante emissione di massime n. 10.000.000 (diecimilioni) azioni del valore nominale di euro 1 ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 5 e 8, c.c., al servizio di un piano di stock option a favore di dipendenti, consulenti, collaboratori e/o consiglieri di amministrazione del Gruppo, da eseguire entro il termine finale del 31 dicembre 2011.

Ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, seconda frase, c.c., l'assemblea straordinaria può aumentare il capitale sociale con conferimenti in danaro e con esclusione del diritto di opzione, nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società incaricata della revisione contabile.

Le azioni sono rappresentate secondo le norme vigenti per il sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati.

Tutte le azioni hanno le medesime caratteristiche ed attribuiscono i medesimi diritti, come stabilito dalla legge e dallo statuto.

Il capitale potrà essere aumentato anche con l'emissione di

A large, stylized handwritten signature in dark ink is written over a circular official stamp. The stamp contains some illegible text and a star-like symbol.

azioni di risparmio o aventi diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie.

La società può emettere obbligazioni sia al portatore sia nominative, nonché convertibili in azioni, in conformità alle disposizioni di legge.

Articolo 7.) Conferimenti e finanziamenti.

I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea.

I soci possono finanziare la società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Articolo 8.) Recesso.

I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge.

Non spetta tuttavia il diritto di recesso nei casi di proroga del termine di durata della società e di introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 9.) Convocazione.

L'assemblea è convocata mediante avviso da pubblicarsi nei termini previsti dalla normativa vigente sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ovvero in almeno uno dei seguenti quotidiani: "Il Corriere della Sera", "Repubblica", "Il Mattino", "Il Sole 24 Ore" e "Milano Finanza".

Qualora la società non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio, l'assemblea viene convocata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento che deve pervenire ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, oppure mediante telefax o posta elettronica trasmessi ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, purché siano stati iscritti nel libro dei soci, a richiesta dei medesimi, il numero telefax ricevente o l'indirizzo di posta elettronica.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché nell'Unione Europea o in Svizzera.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dev'essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c., entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 10.) Intervento e voto.

Hanno diritto ad intervenire in assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

Sono legittimati all'intervento in assemblea coloro che abbiano fatto pervenire alla società, al più tardi 2 (due) giorni non festivi prima di quella dell'assemblea, la comunicazione dell'intermediario autorizzato.

I Soci possono farsi rappresentare nelle Assemblee, purché la rappresentanza sia conferita per iscritto, anche mediante

semplice delega in calce all'avviso di convocazione, osservate le norme inderogabili di legge.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; (d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.

Articolo 11.) Presidente.

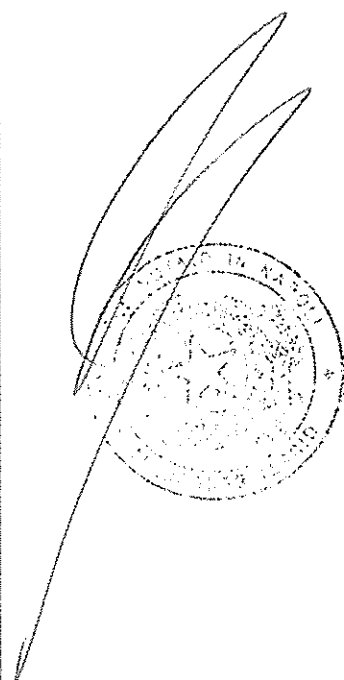
L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione, ovvero, in caso di sua mancanza o rinuncia, dal vice presidente, ovvero, in caso di sua mancanza o rinuncia, dal consigliere più anziano di età, ovvero, in caso di mancanza o rinuncia di tutti i consiglieri, da una persona eletta con il voto della maggioranza del capitale sociale presente.

Funzione, poteri e doveri del presidente sono regolati dalla legge.

Articolo 12.) Maggioranze.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge ad eccezione che per le decisioni concernenti:

- (i) la modifica dell'oggetto sociale, di cui all'articolo 3 del presente statuto, e la modifica o soppressione della clausola sul Limite al Possesso delle azioni, di cui al precedente articolo 8, le quali non potranno essere deliberate senza il voto favorevole, in tutte le convocazioni, di almeno il 90% (novanta per cento) del capitale sociale avente diritto di voto, qualora e fino a quando le azioni della società siano quotate sul segmento MTF del Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- (ii) la modifica del quorum qualificato di cui al paragrafo (i) precedente, la quale non potrà essere deliberata senza il voto favorevole, in tutte le convocazioni, di almeno il 90% (novanta per cento) del capitale sociale avente diritto di



voto qualora e fino a quando le azioni della società siano quotate sul segmento MTF del Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Articolo 13.) Verbalizzazione.

Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 14.) Numero, durata e compenso degli amministratori.

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione, i cui componenti durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di tre esercizi.

Gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

Il consiglio di amministrazione può essere composto da un numero di consiglieri variante da tre a diciannove, a discrezione dell'assemblea.

Tutti gli amministratori debbono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili.

Ai sensi dell'art. 147 ter, quarto comma, Dlgs. 58/1998, almeno un amministratore, ovvero almeno due qualora il Consiglio sia composto da più di sette componenti, deve inoltre possedere i requisiti di indipendenza ivi richiesti.

Gli amministratori o parte di essi devono altresì possedere i requisiti tempo per tempo richiesti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari, anche ai fini della negoziazione in mercati regolamentati. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni.

L'assemblea ordinaria potrà riconoscere agli amministratori un compenso ed eventualmente un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge.

All'organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, c.c. e la scissione nei casi di cui al combinato disposto degli artt. 2506-ter e 2505 o 2505-bis c.c., l'istituzione o la soppressione di sedi se-

condarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, c.c..

Articolo 15.) Nomina degli amministratori

La nomina dei consiglieri avverrà sulla base di liste presentate dagli Azionisti ai sensi dei successivi commi, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Ogni lista deve contenere ed espressamente indicare almeno un amministratore indipendente ex art. 147 ter Dlgs. 58/1998, con un numero progressivo non superiore a sette. Ove la lista sia composta da più di sette candidati, essa deve contenere ed espressamente indicare un secondo amministratore indipendente ex art. 147-ter. In ciascuna lista possono inoltre essere espressamente indicati, se del caso, gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.

Tra le liste non debbono esistere elementi di collegamento, nemmeno indiretto; in caso di collegamento, sono ineleggibili i candidati in liste collegate alla lista che ottiene il maggior numero di voti.

Le liste non presentate nei termini e con le modalità ai sensi dei commi successivi non sono ammesse in votazione.

Le liste presentate dagli Azionisti dovranno essere depositate presso la sede della Società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e successivamente pubblicate a spese degli Azionisti in due quotidiani a diffusione nazionale, oltre che dalla Società nelle forme di legge.

Ogni Azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista.

I soci aderenti ad uno stesso patto parasociale, quale definito dall'art. 122 T.U.F. (D.lgs. n. 58/1998) e successive modifiche, come pure il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo, possono presentare o concorrere a presentare, una sola lista.

Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che da soli o insieme ad altri Azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale sottoscritto alla data in cui la lista viene presentata e avente diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria o la diversa percentuale prevista dalla disciplina tempo per tempo vigente.

Alla lista devono essere allegati, a cura di chi ne effettua il deposito e sotto sua responsabilità:

- a) l'elenco degli Azionisti che concorrono a presentare la lista, munito della sottoscrizione non autenticata degli Azionisti che siano persone fisiche (o dei loro rappresentanti legali o volontari) e di quella di coloro che autodichiarino essere titolari della legittimazione a rappresentare gli Azionisti diversi dalle persone fisiche in forza di rappresentanza organica, legale o volontaria;
- b) la certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato comprovante la quota di capitale sociale sottoscritto da ciascuno degli Azionisti che concorrono a presentare la lista;
- c) la dichiarazione, munita di sottoscrizione personale del candidato non autenticata, con la quale ciascun candidato illustra, sotto sua responsabilità, il proprio curriculum vitae professionale e gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e attesta l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti che siano prescritti per la nomina, con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente.

La mancanza degli allegati comporta che la lista si considera come non presentata.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista; sono annullati i voti espressi dallo stesso votante a favore di più liste.

Risultano eletti quali membri del Consiglio di Amministrazione i candidati indicati nella lista che ottiene il maggior numero di voti ("lista di maggioranza"), in numero pari al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere, meno uno. Se la "lista di maggioranza" contiene un numero di candidati superiore al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere, risultano eletti i candidati con numero progressivo inferiore pari al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere, meno uno.

Risulta inoltre eletto un consigliere tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che, ai sensi delle disposizioni applicabili, non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista di maggioranza ("lista di minoranza"), in persona del candidato indicato col primo numero della lista medesima; tuttavia, qualora all'interno della lista di maggioranza non risulti eletto nemmeno un amministratore indipendente ai sensi dell'art. 147 ter Dlgs.58/1998, in caso di consiglio di non più di sette membri, oppure risulti eletto un solo amministratore indipendente ex art. 147-ter, in caso di consiglio di più di sette membri, risulterà eletto, anziché il capolista della lista di minoranza, il primo amministratore indipendente ex art. 147 ter Dlgs.58/1998 indicato nella lista di minoranza.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano con-

seguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

Nel caso in cui sia presentata una sola lista:

- a) se il numero dei candidati indicati nella lista sia pari al numero dei membri del Consiglio di Amministrazione da eleggere, si procede alla votazione "in blocco" di detta unica lista, i cui candidati risultano tutti eletti ove la lista stessa consegua il voto favorevole della maggioranza del capitale presente in Assemblea; l'astensione dal voto è parificata alla assenza;
- b) se il numero dei candidati indicati nella lista sia superiore al numero dei membri dell'organo amministrativo da eleggere, si procede ad una votazione "per preferenze";
- c) se il numero dei candidati indicati nella lista sia inferiore al numero dei membri dell'organo amministrativo da eleggere, si procede ad una votazione "per preferenze", ammettendo l'espressione di preferenze sia per chi risulti candidato in detta lista sia per chiunque altro venga candidato nel corso dell'assemblea da chiunque abbia diritto di voto nell'Assemblea stessa, indipendentemente dalla sua quota di partecipazione al capitale sociale.

Nel caso di votazione "per preferenze", risultano eletti coloro che ottengono il maggior numero di preferenze; in caso di parità di preferenze, risulta eletto il candidato più anziano d'età. Qualora all'esito della votazione per preferenze non risulti eletto alcun amministratore indipendente ex art. 147 ter Dlgs.58/1998, in caso di consiglio di non più di sette membri, oppure risulti eletto un solo amministratore indipendente ex art. 147-ter, in caso di consiglio di più di sette membri, sarà eletto, al posto dell'amministratore che abbia ricevuto il minore numero di preferenze, il candidato avente i requisiti di amministratore indipendente ex art. 147 ter Dlgs.58/1998, che abbia ricevuto il maggior numero di preferenze (ovvero, in caso di consiglio di più di sette membri senza alcun amministratore indipendente ex art. 147ter Dlgs. 58/1998, saranno eletti, al posto dei due amministratori che abbiano ricevuto il minore numero di preferenze, i due candidati aventi i requisiti di amministratore indipendente ex art. 147 ter Dlgs.58/1998, che abbiano ricevuto il maggior numero di preferenze).

Alla votazione "per preferenze", ammettendo in tal caso l'espressione di preferenze per chiunque venga candidato nel corso dell'Assemblea da chiunque abbia diritto di voto nell'Assemblea stessa, indipendentemente dalla sua quota di partecipazione al capitale sociale, si procede pure nel caso non sia stata presentata alcuna lista, fermo restando l'obbligo di nominare almeno un amministratore indipendente ex art. 147 ter Dlgs.58/1998, ovvero almeno due qualora il Consiglio sia composto da più di sette componenti.

Qualora un amministratore, per qualsiasi motivo, cessi dalla

carica, e sempre che permanga in carica la maggioranza degli amministratori eletti dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla sua sostituzione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, nominando il primo dei candidati non eletti della lista cui apparteneva l'amministratore cessato dalla carica nel rispetto comunque di quanto il presente articolo prevede in tema di nomina di amministratori non appartenenti alla "lista di maggioranza".

Nel caso in cui non si possa addivenire alla nomina di candidati indicati nella stessa lista cui apparteneva l'amministratore cessato dalla carica, viene nominato quale membro dell'organo amministrativo il candidato indicato come indipendente in altra lista, in mancanza, il candidato non eletto di altra lista che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze; qualora anche mediante questi criteri non si addivenga ad una nomina, dapprima il Consiglio di amministrazione e poi l'Assemblea provvedono a detta nomina senza limitazione di nominativi.

Resta fermo, in caso di sostituzione di un amministratore indipendente ex art. 147 ter Dlgs.58/1998, l'obbligo di mantenere la presenza di almeno un amministratore indipendente ex art. 147 ter Dlgs.58/1998, ovvero almeno due qualora il Consiglio sia composto da più di sette componenti. Ogni qualvolta la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione di nomina assembleare venga meno per qualsiasi causa o ragione, i restanti Consiglieri di Amministrazione di nomina assembleare si intendono dimissionari. La loro cessazione ha effetto dal momento in cui il Consiglio è stato ricostituito dall'Assemblea, convocata d'urgenza dagli Amministratori rimasti in carica.

Articolo 16.) Cause di decadenza.

Gli amministratori decadono dalla propria carica nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Articolo 17.) Presidente, vice presidente e organi delegati.

Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea in sede di nomina del consiglio stesso, deve designare tra i suoi membri un presidente e può nominare un vice presidente e uno o più consiglieri delegati e un comitato esecutivo.

Articolo 18.) Deliberazioni del consiglio.

Il consiglio si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea o in Svizzera, ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri in carica o da anche un solo membro del Collegio Sindacale.

Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso inviato mediante posta, telegramma, telefax o posta elettronica almeno tre giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci ef-

fettivi in carica.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio sono necessari la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 19.) Poteri di gestione.

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'assemblea dalla legge.

In caso di nomina di consiglieri delegati o del comitato esecutivo, ad essi spettano i poteri di gestione loro attribuiti in sede di nomina.

Articolo 20.) Poteri di rappresentanza.

Il potere di rappresentare la società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione, senza limite alcuno, nonché al vice presidente, in caso di assenza o impossibilità del presidente.

In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della società nei limiti dei loro poteri di gestione.

Negli stessi limiti viene conferito il potere di rappresentanza al presidente dell'eventuale comitato esecutivo.

La rappresentanza della società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli istitori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 21.) Soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Il consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del collegio sindacale, delibera, con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei componenti, in merito alla nomina del soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili societari, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza.

Non possono essere nominati alla carica di soggetto preposto

alla redazione dei documenti contabili i soggetti che non siano in possesso dei seguenti requisiti professionali (a) essere laureato in scienze economiche, aziendali, delle finanze, statistiche, nonché discipline aventi oggetto analogo o assimilabile ovvero di aver maturato una significativa esperienza in materie ragionieristiche, di bilancio e di rendicontazione finanziaria e/o societaria; (b) aver maturato almeno tre anni di esperienza in settori di attività strettamente attinenti ai settori di attività in cui opera la società, inclusi quelli previsti all'articolo 16 o quello della consulenza manageriale, avente ad oggetto anche materie amministrative - contabili.

Il compenso spettante al soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili societari è stabilito dal consiglio di amministrazione, secondo i medesimi termini e modalità di cui al primo paragrafo del presente articolo dello statuto sociale.

Il soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili societari esercita i poteri e le competenze a lui attribuiti in conformità a quanto previsto dall'articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza, nonché dalle relative disposizioni regolamentari di attuazione.

COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

Articolo 22.) Collegio sindacale.

La gestione sociale è controllata da un collegio sindacale, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.

I sindaci devono possedere i requisiti di legge.

Alla minoranza - che non sia parte dei rapporti di collegamento, neppure indiretto, rilevanti ai sensi dell'art. 148 comma 2° del d.lgs. 58/1998 e relative norme regolamentari - è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo, cui spetta la Presidenza del Collegio, e di un Sindaco supplente. L'elezione dei Sindaci di minoranza è contestuale all'elezione degli altri componenti dell'organo di controllo, fatti salvi i casi di sostituzione, in seguito disciplinati.

La nomina del Collegio Sindacale avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, secondo le procedure di cui ai commi seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Possono presentare una lista per la nomina di componenti del Collegio Sindacale i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari, da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori, di una quota di partecipazione pari almeno a quella determinata dalla Consob ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1, d.lgs. 58/1998.

Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello previsto per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei Sindaci.

Le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di Sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di Sindaco supplente. I nominativi dei candidati sono contrassegnati in ciascuna sezione (sezione Sindaci effettivi, sezione Sindaci supplenti) da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere.

Le liste inoltre contengono, anche in allegato:

(i) informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;

(ii) dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti con questi ultimi;

(iii) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e accettazione della candidatura, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società;

(iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie sopra previste per la presentazione delle liste sono ridotte alla metà.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata, ai sensi delle disposizioni applicabili, neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ("Lista di Minoranza"), sono tratti, in base all'ordine

progressivo con il quale sono elencati nella lista, un Sindaco effettivo, a cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale ("Sindaco di Minoranza"), e un Sindaco supplente ("Sindaco Supplente di Minoranza"). In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risulteranno eletti Sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tali cariche indicati nella lista stessa. Presidente del Collegio Sindacale è, in tal caso, il primo candidato a Sindaco effettivo.

In mancanza di liste, il Collegio Sindacale e il Presidente vengono nominati dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge.

Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare il Sindaco di Maggioranza, a questo subentra il Sindaco Supplente tratto dalla Lista di Maggioranza.

Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare il Sindaco di Minoranza, questi è sostituito dal Sindaco Supplente di Minoranza.

L'assemblea prevista dall'art. 2401, primo comma, cod.civ., procede alla nomina o alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze. La partecipazione e l'assistenza alle riunioni del Collegio sindacale possono avvenire anche con mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti gli aventi diritto possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire oralmente in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché di poter visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere. Verificandosi questi requisiti il Collegio sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Articolo 23.) Controllo contabile.

Il controllo contabile sulla società è esercitato da una società di revisione avente i requisiti di legge.

L'incarico alla società di revisione è conferito dall'Assemblea, sentito il collegio sindacale, per la durata di nove esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al nono esercizio dell'incarico.

L'Assemblea determina, all'atto della nomina, il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico.

BILANCIO ED UTILI

Articolo 24.) Esercizi sociali e redazione del bilancio.

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di

ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio, ai sensi di legge.

Articolo 25.) Dividendi.

Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere distribuiti ai soci o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'assemblea stessa.

SCIoglimento

Articolo 26.) Nomina dei liquidatori.

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera ai sensi di legge.

Firmato: Giovanni Lettieri - notaio Benedetto Giusti (sigillo)



NOTAIO BENEDETTO GIUSTI

La presente copia è conforme al suo originale.

Napoli, Via Cavallerizza, 60

Li 10 NOV. 2009

